

REGOLAMENTO COMUNALE TOPONOMASTICA

Art. 1) Norme applicabili

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere aperti al pubblico sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Art. 2) Organo Consultivo dell'amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale, per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, si avvale, come organo consultivo, della VI commissione consiliare che per tale funzione specifica è integrata, senza diritto di voto sulle deliberazioni: dal Sindaco o suo delegato; dall'assessore all'urbanistica o suo delegato; dall'assessore alla cultura o suo delegato; dal Dirigente dei servizi demografici o suo delegato.

La commissione nella suddetta composizione durerà in carica per l'intero mandato dell'amministrazione.

Art. 3) competenze

La VI commissione, nella composizione speciale di cui all'art. precedente, per le funzioni consultive per la toponomastica cittadina, è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle seguenti materie:

- a) denominazione di nuove strade o piazze e di altre aree di circolazione o di spazi aperti al pubblico;
- b) sostituzione di toponimi già esistenti;
- c) Intitolazione di edifici pubblici e monumenti (ad eccezione delle chiese e dei Cimiteri) e apposizione di lapidi in luoghi aperti al pubblico. Per l'intitolazione di edifici scolastici sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia;
- d) assegnazione di numeri civici su aperture non contrassegnate o da modificare in quanto ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica;

La commissione può proporre alla Giunta Comunale di richiedere l'autorizzazione, prevista dalla legge n. 1188 del 23/06/27, per l'intitolazione a personalità per le quali non è decorso il termine decennale dalla morte, prescritto dalla legge.

Art. 4 Potere di iniziativa

Le proposte di intitolazioni di cui all'art. 3 possono pervenire, oltre che da uno o più consiglieri, da organi istituzionali, enti ed associazioni. La richiesta deve essere debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per gli altri toponimi.

Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, dovrà essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola

Art. 5 Funzionamento

Per il funzionamento della Commissione, con funzioni consultive per la toponomastica cittadina, si rimanda alle norme di funzionamento della VI Commissione consiliare secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale.

La commissione può decidere :

- a) l'accoglimento e la traduzione in proposta alla Giunta di specifica intitolazione;
 - b) la riezione, qualora non si determini la maggioranza prevista per l'approvazione;
- Nel caso in cui le denominazioni proposte vengano giudicate idonee , ma non attribuite, verranno iscritte in apposito registro al fine di eventuali successive intitolazioni.

Art. 6 Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi.

Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente, verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee invalse tra gli abitanti della zona interessata, senza che ciò possa avere, comunque, valore vincolante per il parere della Commissione.

Saranno apportate modifiche di denominazione ad aree di circolazione già esistenti solo nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o creino problemi di concreta individuazione per i cittadini.

Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo e se l'intitolazione è relativa ad un soggetto, dovranno esservi indicati gli estremi identificativi completi.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se in frazioni diverse.

Art. 7 responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dei servizi demografici . Egli cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento dalla fase propulsiva dell'istanza, alla richiesta di parere alla commissione per la toponomastica, alla fase dell'invio degli atti alla giunta comunale, organo preposto all'adozione dell'atto.

Per gli adempimenti di segreteria della Commissione ci si avvale dell'ufficio di segreteria già preposto alla stessa.

Il responsabile, in presenza di modifica di denominazione e/o nuova denominazione, provvederà a rendere noto, con mezzi idonei, ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento e/o la nuova denominazione al fine di consentire agli stessi i tempestivi aggiornamenti documentali.

Art. 8 . Altri oneri

Il responsabile di procedimento comunicherà, con i mezzi idonei, le eventuali variazioni e nuove denominazioni:

- all'ufficio attività economiche a sua volta responsabile di procedimento per quanto concerne l'informazione sulla attribuzione e/o mutazione di denominazione di area di circolazione riguardanti attività economiche individuali, commerciali, artigianali ed industriali ;
- all'ufficio urbanistica per la gestione del territorio per le conseguenze connesse alle eventuali modifiche catastali nonché all'Ufficio Lavori Pubblici ed all' Ufficio Tributi;
- alle PP.AA .comunque interessate alla variazione e/o nuova denominazione ed in particolare, a titolo esemplificativo, alla Motorizzazione civile per l'aggiornamento dei documenti di circolazione ; agli istituti di previdenza ed assicurazione obbligatoria eroganti trattamenti pensionistici e/o assicurativi; all'Ufficio Postale; alla Stazione dei Carabinieri; alla Questura; alla Protezione Civile; agli uffici Giudiziari;

- alle imprese che erogano servizi di pubblica utilità ai fini della conseguente rettifica dei contratti di somministrazione;
- informerà inoltre i cittadini interessati della possibilità di sostituire la carta di identità in corso di validità.

Art. 9 Istruzione procedimento e decisione

La commissione per la toponomastica, dopo avere istruito la pratica sulla base della documentazione presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, accettata la proposta previa deliberazione in merito, redige breve relazione alla Giunta Comunale.

La giunta Comunale valuta le proposte presentate dalla Commissione e procede ad adottare le necessarie deliberazioni.

Le deliberazioni della Giunta che approvano la proposta della commissione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione in base alle disposizioni di legge vigenti.

Nel caso in cui la Giunta comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione, il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta.

Art. 10 Risorse Finanziarie

L'amministrazione Comunale provvede a reperire le risorse economiche finalizzate a garantire:

- il servizio di apposizione, manutenzione e rinnovo delle targhe viarie
- il servizio di apposizione ed indicazione della numerazione civica
- la redazione e l'aggiornamento dello Stradario Comunale.